

**Audizione presso la 9ª Commissione del Senato della Repubblica
Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(30 maggio 2024)**

DdL (S. 1138) Conversione in legge del DL 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

Federalimentare riunisce le 13 Associazioni nazionali di Categoria dell'Industria degli alimenti e delle bevande, secondo settore manifatturiero nazionale, con circa 7mila imprese che impiegano quasi 400mila dipendenti, un fatturato di 192 miliardi/euro e un export di 53 mld/euro (dati 2023).

Premessa

Ringraziamo la 9ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare per l'opportunità di esprimere il nostro parere sul DdL (S. 1138) di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Il provvedimento contiene diverse disposizioni di rilievo per il mondo agricolo e alcuni articoli volti a far fronte a emergenze che investono intere filiere produttive, come il caso della PSA. Federalimentare desidera **focalizzare l'attenzione sulle previsioni di cui all'art. 4 del DL 63/24 volto a rafforzare il contrasto alle pratiche sleali.**

In premessa, va sottolineato che **l'Industria alimentare condivide pienamente l'opportunità di evitare abusi e tutelare il valore economico e sociale dei prodotti lungo la food-chain garantendo un'adeguata remuneratività a tutti i suoi attori.** In tale contesto, abbiamo sempre seguito con grande attenzione il dibattito a livello nazionale e UE sul tema della lotta alle pratiche sleali nella filiera agroalimentare, avviato nel nostro Paese con l'Art. 62 (DL 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla L 27/2012) e da ultimo ripreso col DdL C. 851 (S.1096) di modifica del DLgs 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari. Ciò, nel presupposto che **le norme elaborate a questo scopo siano chiare e rispettose dei principi di libera concorrenza, per non irrigidire le fisiologiche dinamiche del mercato e preservare la competitività di tutti i componenti della filiera.**

Considerazioni di merito

Per gli aspetti di precipuo interesse, il DL 63/2024 modifica il DLgs 198/21 in più punti:

- integra l'art. 2 del DLgs 198 con la definizione di **"costo medio di produzione"** dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e con la definizione di **"costo di produzione"**, definito come il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento;
- interviene sull'art. 3 nell'ambito dei **principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari**, specificando che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione;
- modifica il **regime sanzionatorio**, introducendo la possibilità per il contraente che abbia commesso una pratica commerciale sleale di beneficiare di una riduzione del 50 per cento della sanzione se, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, dimostra di aver posto in essere misure per elidere le conseguenze dannose dell'illecito.

Dal punto di vista della **tempistica e della coerenza col quadro regolatorio UE**, intervenire oggi per modificare il DLgs 198 di recepimento della Dir. (UE) 633/2019 sulle UTPs quando la stessa Commissione europea ha già avviato le attività di consultazione e valutazione propedeutiche alla presentazione della

proposta di revisione della Direttiva nel 2025, potrebbe rappresentare **una fuga in avanti rispetto alla necessità di dover rivedere complessivamente la disciplina nazionale** al fine di recepire le novità dall'UE.

Nel merito, in linea con quanto evidenziato nell'audizione sul DdL C. 851 (S. 1096), **persistono forti perplessità sostanziali sull'approccio** di un intervento legislativo che **impatterebbe sulle dinamiche commerciali**, prospettando la **disclosure di dati commerciali sensibili**, quali quelli sui **costi di produzione**. La definizione dei costi e il loro richiamo all'art. 3 del DLgs 198 favorirebbe la circolazione di informazioni normalmente riservate e potrebbe incoraggiare **operazioni di allineamento dei prezzi**, suscettibili di **ingessare il mercato e disincentivare l'ottimizzazione dei processi e delle Imprese più efficienti**, finendo paradossalmente per **incoraggiare l'approvvigionamento di materia prima da fornitori situati all'estero**. Inoltre, permangono gli interrogativi già sollevati in merito alle difficoltà di **individuazione e verifica dei criteri di determinazione dei costi di produzione** e sugli **oneri che ne deriverebbero per gli operatori (in stragrande maggioranza PMI)**, soprattutto a fronte di numerose operazioni di acquisto e/o di un elevato numero di fornitori.

Parimenti, **suscita forti perplessità l'inserimento nel DLgs 198/2021 del concetto di "costo medio di produzione"** per i motivi di seguito riportati.

- In primo luogo, **tale definizione non trova alcuna corrispondenza nella Dir (UE) 633/2019**, che costituisce la norma quadro di riferimento sulle pratiche sleali dalla quale sarebbe bene non discostarsi nell'ottica di garantire la **massima armonizzazione possibile** e un **effettivo level playing field** su una disciplina così fortemente connessa alla competitività della filiera.
- Inoltre, il concetto di costo medio di produzione finirebbe per **incidere su uno dei principali fattori della concorrenza tra imprese e immobilizzare le dinamiche negoziali**, col rischio di andare **a discapito del consumatore finale su beni essenziali**.
- In termini operativi, va ribadito il **concetto stesso di costo medio di produzione appare di difficilissima implementazione, considerate le molteplici variabili** che di volta in volta intervengono sul processo produttivo e che aumentano in modo esponenziale all'interno di filiere articolate e di un tessuto produttivo parcellizzato, in un territorio che presenta forti eterogeneità, con riferimento a numerosissime referenze.
- Circa i precedenti, nonostante i tentativi fatti fin dal 2015, **la nozione di costi medi di produzione quale parametro di sussistenza delle pratiche sleali non ha finora trovato attuazione e riscontro nell'attività di controllo e verifica di conformità alle norme contro le UTPs svolte dalle Autorità competenti**. Al riguardo, appare anzi utile ricordare quanto stigmatizzato dall'**AGCM**, che ha dichiarato **l'inidoneità del costo medio di produzione a essere utilizzato quale automatico parametro d'illiceità di un prezzo d'acquisto inferiore ad esso**.
- Non da ultimo, l'introduzione della definizione di costi medi rischia di sovrapporsi al già problematico concetto di costi (puntuali) di produzione, aumentando ulteriormente le **incertezze interpretative e applicative**.
- Premesse tutte le considerazioni di cui sopra, **seppure si riuscissero a definire costi medi di produzione per alcune categorie di prodotti/filiere, certamente non sarebbe possibile farlo per tutti i settori e ciò sarebbe discriminatorio e aumenterebbe l'insicurezza degli operatori**.

Per tali ragioni, **riterrremmo opportuno stralciare dall'art. 4 le previsioni sui costi di produzione e sui costi medi di produzione (Art. 4, comma 1, lettere a), b) e c))**.

Fermo restando quanto sopra illustrato con riferimento ai costi, con specifico riferimento al tema delle **sanzioni**, vista la loro significativa entità, sarebbe auspicabile una riflessione del Legislatore volta **a favorire le condotte volte a sanare le non conformità** rilevate, prevedendo una **più sensibile riduzione dell'ammontare della sanzione (p.e. nella misura del 70%) in caso di ravvedimento operoso**, nonché a **valutare l'applicabilità dell'istituto della diffida**, introdotto nel settore alimentare dal D.L. 91/2014 (cd "Campolibero" - da ultimo modificato dalla legge 21 maggio 2021, n. 71), per le violazioni sanabili accertate per la prima volta.